

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5534-bis}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Presentato il 16 ottobre 2012

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 18 ottobre 2012, dell'articolo 3, commi 9, lettera b), 10, primo periodo, 13, 15, 16, 28, da 32 a 36 e da 39 a 41, dell'articolo 7, commi 12 e 13, da 22 a 24 e da 27 a 34, dell'articolo 8, commi 15, 16 e 19, dell'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 16-bis, comma 3, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 del disegno di legge n. 5534)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell'allegato 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento

dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

ART. 3.

(Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri).

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

2. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

3. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 4.

4. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

5. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità di voto dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30

milioni di euro annui a decorrere dal 2014. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015.

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 9 a 20.

9. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« *1-quater.* Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso »;

b)

10.

Le disposizioni [...] di cui al comma 9, lettera *a*), si applicano ai procedimenti

iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente »;

b) il comma 4 è abrogato.

12. L'abrogazione dell'articolo 96, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo modificato dal comma 11, lettera a), del presente articolo.

13.

14. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

« 294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, de-

gli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

15.

.....

16.

.....

17. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: « euro 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.800 »;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente: « per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000,00; per quelle di importo compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 euro il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000,00 euro è pari ad euro 6.000; »;

3) al capoverso e), primo periodo, le parole: « euro 600 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 650 »;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: « commi 6, » sono inserite le seguenti: « lettere da b) a r), »;

2) le parole: « ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « al perti-

nente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia »;

3) le parole: « e amministrativa » sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa »;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura ordinaria. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria »;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunti gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in favore del personale di magistratura amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa »;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia »;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa provvedono al riparto delle somme di cui ai commi 11 e 11-*bis* tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui ai citati commi 11 e 11-*bis* e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio »;

g) al comma 14, primo periodo, le parole: « fondo di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « capitolo di cui al comma 10, secondo periodo »;

h) al comma 15, le parole: « del decreto di cui al comma 11 » sono sostituite dalle seguenti: « dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis* ».

18. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 17, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

19. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 17, lettera a), e 18 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 17, lettera b), numero 4, del presente articolo.

20. Le disposizioni di cui ai commi 17, lettera a), e 18 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 22 a 27.

22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

23. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

24. Al fine di dare attuazione ai commi 22 e 23, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

25. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

26. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

27. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.

28.

.....

29. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 30 a 48.

30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.

31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

32.

.....

33.

.....

34.

.....

35.

.....

36.

.....

37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

39.

.....

.....

40.

.....

.....

41.

.....

42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.

43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami

di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ».

45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta unità »;

b) al secondo periodo, le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta unità »;

c) al terzo periodo, le parole: « cento unità » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta unità ».

47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del

presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

49. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 50 a 57.

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

53. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

54. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

56. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare, è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

57. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015 ».

58. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi da 59 a 62.

59. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato » sono sostituite dalle

seguenti: « versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013 ».

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « al 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari ».

65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, » sono inserite le seguenti: « con priorità per quelle »;

b) le parole: « con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 ».

66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

75. A decorrere dall'anno 2013, conseguentemente alle economie di spesa di cui ai commi da 42 a 48 del presente articolo non destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica», nel quale confluiscono altresì il Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Lo stanziamento del Fondo è pari a quello degli altri Fondi che vi confluiscono ed è integrato di euro 548,5 milioni nell'anno 2014 e di euro 484,5 milioni a decorrere dall'anno 2015, riferiti rispettivamente alle economie di cui ai commi da 42 a 48 conseguite negli esercizi finanziari 2014, 2015 e successivi. Il Fondo è destinato, previa certificazione delle economie effettivamente conseguite e garantendo l'invarianza in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, all'integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole, sentite l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché alle necessità e alle finalità dell'organico di rete di cui all'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per il riparto del Fondo tra le finalità di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono soppressi il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. All'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011, le parole da: « , destinato alle missioni » fino alla fine del comma sono soppresse.

76. Lo stanziamento definito dal comma 75 è reso disponibile, limitatamente alla quota data dall'eccedenza delle economie effettivamente conseguite nell'anno scolastico che si conclude nell'esercizio di riferimento rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dal medesimo comma 75, subordinatamente alla verifica tecnico-finanziaria resa dal comitato di cui al citato articolo 64, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ne certifica anche l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

ART. 4.

(Razionalizzazione e riduzione della spesa di enti pubblici).

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti citati.

2. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

ART. 5.

(Riduzione della spesa degli enti territoriali).

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di euro » e le parole: « 1.050 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 2.050 milioni di euro »;

b) al quarto periodo, le parole: « per ciascuna regione, in misura corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione, in misura proporzionale ».

2. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « degli importi » sono inserite le seguenti: « incrementati di 500 milioni di euro annui ».

3. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 2.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.500 milioni di euro » e le parole: « 2.100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.600 milioni di euro ».

4. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 1.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.200 milioni di euro » e le parole: « 1.050 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.250 milioni di euro ».

5. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti ».

6. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 5 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per

il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

ART. 6.

*(Razionalizzazione e riduzione
della spesa nel settore sanitario).*

1. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) alla lettera a), dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

b) alla lettera f), le parole: « al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento ».

2. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del

2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

3. Al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo e al secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

ART. 7.

(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabi-

lità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti ».

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 500 milioni di euro per l'anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro per l'anno 2012 »;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le stesse finalità di cui al

primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 »;

b) dopo il comma 8-*quinqüies* è aggiunto il seguente:

« 8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti ».

4. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 4 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

6. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di *leasing* aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

7. Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti

per garantire i livelli essenziali di assistenza.

8. Per le regioni l'applicazione dei commi da 4 a 7 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

9. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

10. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico ».

11. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi ».

12.

.....

.....

13.

.....

.....

14. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « gli obblighi » sono inserite le seguenti: « e le facoltà »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento ».

15. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: « ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, ».

16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione » sono soppresse.

17. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « validamente stipulato un » è inserita la seguente: « autonomo » e le parole: « , proposta da Consip S.p.A., » sono soppresse.

18. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « In casi di particolare interesse per l'amministrazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Ove previsto nel bando di gara, »; le parole: « alle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « alle stesse condizioni » e le parole: « migliorative rispetto a quelle » sono soppresse.

19. All'articolo 1, comma 26-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma ».

20. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono aderire.

21. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pub-

bliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

22.

.....

23.

.....

24.

.....

25. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti *standard* tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare:

a) spegnimento dell'illuminazione ovvero suo affievolimento, anche automatico, attraverso appositi dispositivi, durante tutte o parte delle ore notturne;

b) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, o anche solo di loro porzioni, nelle quali sono adottate le misure dello spegnimento o dell'affievolimento dell'illuminazione, anche combinate fra loro;

c) individuazione dei tratti di rete viaria o di ambiente, urbano ed extraurbano, ovvero di specifici luoghi e archi temporali, nei quali, invece, non trovano applicazione le misure di cui alla lettera b);

d) individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostitu-

zioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

26. Gli enti locali adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 25. Le medesime disposizioni valgono in ogni caso come principi di coordinamento della finanza pubblica nei riguardi delle regioni, che provvedono ad adeguarsi agli stessi secondo i rispettivi ordinamenti.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, sono attribuiti alla direzione marittima di Reggio Calabria le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima dello Stretto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in mate-

ria di controllo dell'area VTS dello Stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.

37. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 35, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

38. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 35, 36 e 37 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni ».

ART. 8.

(Finanziamento di esigenze indifferibili).

1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta

dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) *International Development Association* (IDA) — Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima (AfDF 12) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF 10) e alla decima (ADF 11) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo;

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del Fondo.

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in

corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

8. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 300 milioni di euro per l'anno 2013 per far fronte agli oneri derivanti da transazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale.

9. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2013.

11. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro

per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

13. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

14. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

15.

.....

16.

.....

17. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008,

n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013.

18. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

19.

20. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Al fine di finanziare interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, in materia sociale, per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila nonché per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 900 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo e il riparto tra le finalità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

22. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata in termini di sola cassa per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2013.

23. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

ART. 9.

(Trasporto pubblico locale).

1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

« ART. 16-bis. — *(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale).* — 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da un importo pari all'ammontare della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio e sulla benzina la cui aliquota, da applicare alla previsione annuale del gettito iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, è stabilita entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare l'equivalenza della dotazione stessa al risultato della somma dell'importo di 465 milioni di euro per l'anno 2013, di 443 milioni di euro per l'anno 2014 e di 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, alle risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e alle risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio e dell'accisa sulla benzina, previste, rispettivamente, dagli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che sono abrogati dal 1° gennaio 2013, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che è sostituita dall'aumento della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Conseguentemente, all'articolo 30, comma 3, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è soppresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

3.

4. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 2, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione di cui al comma 4 dei servizi nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il decreto è emanato entro il 28 febbraio.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 2, lettera e). La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati, secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui al comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta* ».

2. Il presente articolo entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 10.

(Istituzione dell'Agenzia per la coesione).

.....
.....
.....

ART. 11.

(Riordino degli enti di ricerca).

.....
.....
.....

ART. 12.

(Disposizioni in materia di entrate).

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

e successive modificazioni, al comma 1-*ter* sono soppresse le parole: « fino al 31 dicembre 2013 »; nel medesimo comma, sono soppresse le parole: « sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote ».

2. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « 23 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 26 per cento ».

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

4. Gli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), c), d), e-*ter*), f), g), h), l-*bis*), l-*ter*) e l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono deducibili dal reddito complessivo per la parte che eccede euro 250.

5. Gli oneri di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte che eccede euro 250. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere *c*), dal quarto all'ottavo periodo, *c-ter*) e *i-septies*), e al comma 1-*quater* del medesimo articolo 15.

6. Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 trovano applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui deducibilità dal reddito complessivo e detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del primo periodo del presente comma, e quelle dei commi da 4 a 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

8. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere *c*), *c-ter*) e *i-septies*), e 1-*quater*, del citato testo unico.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

11. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e il quarto periodo del comma 514 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « processo penale » sono inserite le seguenti: « , con la sola esclusione dei certificati penali, ».

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

« 127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale ».

15. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

16. Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano esclusivamente ai soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000.

18. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta an-

che se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

19. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

20. L'imposta di cui ai commi 18 e 19 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 18 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 19, concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il

mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 18 e 19.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20.

22. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: « nella misura del 27,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 20 per cento ». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

23. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: « al 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2017 ».

24. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole : « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2019 ».

25. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. » sono sostituite dalle seguenti: « in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012. »

26. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: « I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica »; e, al secondo periodo, le parole: « su ciascuna rata » sono soppresse.

27. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento ».

28. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti di imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

29. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

30. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i commi 1093 e 1094 sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in

corso alla data del 31 dicembre 2012. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 30.

32. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al comma 1 non può essere superiore a quelle indicate nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

33. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante « Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento.

34. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « a euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.500 »;

2) al comma 4, le parole: « da euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.500 »;

3) al comma 4-*bis*, le parole: « di euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 2.500 »;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: « da euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.500 ».

35. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

36. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-novies*) ».

37. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« *10*. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione a mezzo ruolo, avvalen-

dosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società »;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate da AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado ».

ART. 13.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti

e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2013 e del triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, e dall'articolo 12, commi da 4 a 10 e comma 30, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

ALLEGATI ED ELENCHI

PAGINA BIANCA

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ</i>			
<i>IN MILIONI DI EURO</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 6.600	-4.100	-900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	240.000	230.000	260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Missione e programma				
	Trasferimenti alle gestioni previdenziali			
	(in milioni di euro)			
		2013	2014	2015
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	769,03	769,03	769,03
25 – Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti			
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	190,04	190,04	190,04
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	84,86	84,86	84,86
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19993,24	19993,24	19993,24
	di cui:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,00	3,00	3,00
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	69,58	69,58	69,58
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	698,00	698,00	698,00
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4940,38	4940,38	4940,38
	2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2260,86	2260,86	2260,86

Elenco 1
(art. 3, comma 1)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	668.973	572.125	623.183	523.213	484.496	377.901
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	99.851	63.358	68.892	28.465	75.220	31.608
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	12.766	2.048	14.344	2.438	15.307	2.568
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	15.010	15.010	15.952	15.952	18.988	18.988
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	189	0	292	0	215	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	24.978	1.081	26.411	0	29.048	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	1.045	53	1.304	75	913	53
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	45.806	45.166	10.563	10.000	10.675	10.000
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	58	0	26	0	75	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	60.008	59.940	27.467	27.436	78.212	78.123
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	389	389	126	126	382	382
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	4.589	4.589	2.104	2.104	5.991	5.991
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	55.030	54.962	25.237	25.206	71.839	71.750
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.233	6	2.205	8	2.132	6
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	2.185	0	2.138	0	2.086	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	47	6	67	8	46	6
6 Soccorso civile (8)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
6.2 Protezione civile (5)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	47	47	67	67	47	47
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	47	47	67	67	47	47

Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
9 Diritto alla mobilità (13)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
11 Comunicazioni (15)	9.204	0	12.746	0	8.867	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	702	0	1.000	0	696	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	8.502	0	11.746	0	8.171	0
12 Ricerca e innovazione (17)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
12.1 Ricerca di base e applicata (15)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	35	0	50	0	35	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	35	0	50	0	35	0
16 Istruzione scolastica (22)	781	781	348	348	991	991
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	781	781	348	348	991	991
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	8.816	3.118	10.219	4.455	8.398	3.098
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	1.205	1.189	1.722	1.700	1.198	1.182
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	5.280	0	5.170	0	4.887	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	1.224	1.224	1.744	1.744	1.213	1.213
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	705	705	1.011	1.011	703	703

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	401	0	572	0	398	0
18 Politiche previdenziali (25)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	8.309	5.716	11.773	8.145	8.190	5.665
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	3.904	1.311	5.496	1.868	3.824	1.299
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	4.405	4.405	6.277	6.277	4.366	4.366
23 Turismo (31)	502	502	715	715	498	498
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	502	502	715	715	498	498
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	12.048	72	15.219	102	16.860	71
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	5.877	0	7.042	0	8.360	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	5.951	72	7.960	102	8.241	71
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	220	0	217	0	260	0
25 Fondi da ripartire (33)	219.755	200.631	225.511	208.767	242.908	218.981
25.1 Fondi da assegnare (1)	195.647	176.523	203.069	186.325	197.853	173.926
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	24.108	24.108	22.442	22.442	45.055	45.055



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52.845	47.778	37.200	32.182	0	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	6.780	1.713	6.148	1.131	0	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. (5)	5.258	213	5.164	164	0	0
1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6)	22	0	18	0	0	0
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	1.500	1.500	967	967	0	0
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
3 Regolazione dei mercati (12)	90	90	90	90	0	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	90	90	90	90	0	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	4.948	4.948	4.940	4.940	0	0
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	38	38	30	30	0	0
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	27	27	21	21	0	0
5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6)	27	27	21	21	0	0
6 Comunicazioni (15)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero

Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	18.500	17.997	16.100	15.184	10.478	9.575
1 Politiche per il lavoro (26)	18.101	17.598	15.807	14.891	10.182	9.279
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	10.684	10.684	8.469	8.469	3.005	3.005
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	222	24	221	24	217	23
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	6.195	6.195	6.118	6.118	5.960	5.960
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	1.000	695	1.000	281	1.000	291
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	399	399	293	293	296	296
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	324	324	293	293	296	296
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	75	75	0	0	0	0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1 Giustizia (6)	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	23.250	0	23.250	0	23.250	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	88.794	0	62.350	0	67.250	0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23.000	7.750	21.000	7.800	31.000	16.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	17.850	7.750	17.300	7.800	26.400	16.500
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	250	250	0	0	1.000	1.000
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	0	0	3.000	3.000	5.100	5.100
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	10.600	1.000	10.500	1.000	7.300	400
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	7.000	6.500	3.800	3.800	13.000	10.000
4 Fondi da ripartire (33)	5.150	0	3.700	0	4.600	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	5.150	0	3.700	0	4.600	0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.384	111.844	101.270	100.125	117.025	115.201
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	112.178	111.844	100.434	100.125	115.564	115.201
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	111.844	111.844	100.125	100.125	115.201	115.201
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	334	0	309	0	363	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	206	0	837	0	1.461	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	206	0	837	0	1.461	0



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	236.100	0	176.400	0	269.500	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	0	0	0	269.500	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	269.500	0
4 Fondi da ripartire (33)	236.100	0	176.400	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	236.100	0	176.400	0	0	0

MINISTERO DELLA DIFESA



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55.600	50.601	51.400	46.913	66.700	59.121
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	55.208	50.209	51.054	46.567	66.118	58.539
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.165	2.165	4.335	4.335	4.274	4.274
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	103	103	91	91	154	154
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	52.940	47.941	46.628	42.141	61.690	54.112
2 Ricerca e innovazione (17)	392	392	346	346	582	582
2.1 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali (4)	392	392	346	346	582	582

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Elenco 1
(art. 3, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2013-2015
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	37.299	36.692	26.657	25.693	39.857	38.894
1 Tutela della salute (20)	1.803	1.196	1.819	1.212	1.851	1.244
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)	1.141	641	1.156	656	1.188	688
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)	500	500	501	501	501	501
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)	55	55	55	55	55	55
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	107	0	107	0	107	0
2 Ricerca e innovazione (17)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (20)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
4 Fondi da ripartire (33)	0	0	357	0	356	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	357	0	356	0

MINISTERO DELLA SALUTE



Elenco 2
(art. 3, comma 4)

Norme	2013	2014	2015
DL 23/6/95 n.244 articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 341/95,	300.000	-	-
DL 24 del 1991 articolo 2	2.700	-	-
DL 24/9/96 n.497 articolo 6, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 588/96	800.000	600.000	1.200.000
DL 25/11/89 n.382 articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 1990	275.000	100.000	825.000
DL 25/3/97 n.67 articolo 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/97	20.000.000	20.000.000	20.000.000
DL 250/05, articolo 2	1.700.000	1.500.000	2.500.000
DL 328/94, articolo 4	6.000.000	1.000.000	-
DL 344/96, articolo 1, comma 1	500.000	700.000	900.000
DL 363/92, articolo 1, comma 7	300.000	300.000	400.000
DL 511 del 1995 articolo 1 comma 3	110.000	800.000	2.475.000
DL 643/94, articolo 11	1.000.000	1.500.000	4.500.000
DL 646/94, articolo 1, comma 4	-	-	800.000
DL 9 del 1993 articolo 2	115.000	100.000	4.200.000
L. 144/99, articolo 34, comma 3	10.000.000	10.000.000	10.000.000
L. 430/91, articolo 1	3.000.000	-	-
L. 493/93, articolo 1, comma 3	300.000	400.000	500.000
LF 388/00, articolo 144, comma 10	150.000	150.000	150.000
LF 41 del 1986 articolo 4 comma 7	750.000	200.000	2.730.000
LF 67 del 1988 articolo 20 comma 6	250.000	800.000	4.270.000
LF 67/88, articolo 17, comma 41	700.000	500.000	900.000
LF 910/86, articolo 7, comma 13	300.000	500.000	700.000
Totale	46.552.700	39.150.000	57.050.000



PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'			
	2013	2014	2015
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	3.552	2.747	2.803
Minori entrate			
Articolato:	8.751	7.181	5.915
Tabella A	8	3	3
Tabella C	162	87	92
Totale oneri da coprire	12.473	10.018	8.813
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	6.655	6.295	5.849
Riduzione spese correnti			
Articolato:	6.234	4.183	3.899
Tabella D	0	0	0
Totale mezzi di copertura	12.889	10.478	9.748
DIFFERENZA	416	460	935



PAGINA BIANCA

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	2013		2014		2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
ENTRATE	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
Rimborsi Iva	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
SPESA CORRENTE	31.855	31.855	31.529	31.529	31.571	31.571
Rimborsi Iva	28.625	28.625	28.299	28.299	28.421	28.421
poste editoria	80	80	80	80	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
TOTALE SPESA DLB	31.855	31.855	31.529	31.529	31.571	31.571
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000	0	0	0	0
TOTALE SPESA DLB e DLS	34.855	34.855	31.529	31.529	31.571	31.571



PAGINA BIANCA

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A
DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE
ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A
LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA
RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI
PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI
PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI
RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2013	2014	2015
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48.600	43.640	43.640
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	16.040	23.991	23.075
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	31.350	29.650	30.482
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	44.570	41.677
MINISTERO DELL'INTERNO	172	18	18
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	96.162	141.869	138.892
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2013	2014	2015
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-	495.761	495.665
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	38.177	41.529	36.334
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	87.090	107.373	90.028
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	-	400.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	125.267	644.663	1.022.027
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

PAGINA BIANCA

TABELLA C**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'**

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO. GLI STANZIAMENTI COMPRENDONO LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012, CONTENUTE NELL'ELENCO I DELLA PRESENTE LEGGE.



PAGINA BIANCA

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.			
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE			
(21.3 - CAP. 2185)			
	cp		76.989
	cs	76.251	76.989
	71.214		
	71.214		
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997			
(21.3 - CAP. 2115)			
	cp		42.020
	cs	42.770	42.020
	38.352		
	38.352		
TOTALE MISSIONE	cp	119.021	119.009
	cs	119.021	119.009
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.			
(2.3 - CAP. 7513/P)			
	cp		2.344
	cs	2.639	2.344
	2.396		
	2.396		
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 446 Del 1997: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .			
- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA)			
(2.4 - CAP. 2701)			
	cp		-
	cs	-	-
	3.000.000		
	3.000.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI			
(2.5 - CAP. 2820)			
	cp		1.361
	cs	1.440	1.361
	1.413		
	1.413		

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013		2014	
	CP	CS	CP	CS
L'Italia in Europa e nel mondo	TOTALE MISSIONE			
Cooperazione allo sviluppo	3.003.809	3.003.809	4.079	4.079
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	CP	228.670	114.680	111.886
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	CS	228.670	114.680	111.886
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)				
Cooperazione economica e relazioni internazionali	CP	404	355	350
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	CS	404	355	350
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)				
Promozione della pace e sicurezza internazionale	CP	2.037	2.019	1.990
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	CS	2.037	2.019	1.990
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'				
(1.4 - CAP. 3399)				
	CP	241	239	236
	CS	241	239	236
NOTE ESPLICATIVE				
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.				

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Integrazione europea</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545)	1.374 1.374	1.266 1.266	1.249 1.249
CP			
CS			
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1163)	1.457 1.457	1.442 1.442	1.410 1.410
CP			
CS			
TOTALE MISSIONE	234.183 234.183	120.001 120.001	117.121 117.121
CP			
CS			
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i>			
<i>Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare</i>			
MINISTERO DELLA DIFESA			
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 1352)	259 259	257 257	253 253
CP			
CS			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.5 - CAP. 1345)	65 65	65 65	64 64
CP			
CS			
<i>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari</i>			
MINISTERO DELLA DIFESA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA (1.6 - CAPP. 1360, 7145)	3.800 3.800	3.000 3.000	- -
CP			
CS			

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2013	2014	2015
Giustizia Amministrazione penitenziaria MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1 - CAP. 1768)	TOTALE MISSIONE	4.124 4.124	3.322 3.322	317 317
	CP			
	CS			
		184 184	260 260	230 230
	TOTALE MISSIONE	184 184	260 260	230 230
Ordine pubblico e sicurezza Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982) (4.1 - CAP. 2179)	TOTALE MISSIONE			
	CP			
	CS			
		417 417	460 460	454 454
	TOTALE MISSIONE			
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA: - ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAPP. 2668, 2815)	TOTALE MISSIONE			
	CP			
	CS			
		1.076 1.076	1.076 1.076	1.069 1.069
	TOTALE MISSIONE	1.493 1.493	1.536 1.536	1.523 1.523

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2013	2014	2015
Soccorso civile				
<i>Protezione civile</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446)				
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 2184)				
		CP		
		CS	78.976	80.789
			78.976	80.789
		CP	2.358	2.589
		CS	2.358	2.589
TOTALE MISSIONE		CP	81.568	83.378
		CS	81.568	83.378
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(1.2 - CAP. 2083)				
		CP	9.333	9.084
		CS	9.333	9.084
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA 1), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.				
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI				
(1.2 - CAP. 7439)				
		CP	-	-
		CS	-	-
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)				
		CP	115.855	120.937
		CS	115.855	120.937

Pag. 5

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione</i> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE: - ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (a) (1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 2200)	6.122 6.122 6.079 6.079 5.992 5.992		
cp cs 639 639 622 622 587 587 TOTALE MISSIONE cp cs 131.949 131.949 137.930 137.930 136.600 136.600			
Regolazione dei mercati <i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280)	258 258 255 255 340 340		
cp cs 258 258 255 255 340 340 TOTALE MISSIONE cp cs 258 258 255 255 340 340			
NOTE ESPLICATIVE (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.			

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Diritto alla mobilità'			
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)			
(2.3 - CAP. 1921/P)	8.505 8.505	8.435 8.435	8.292 8.292
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.			
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.			
(9.1 - CAP. 1723)	205 205	227 227	224 224
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."			
(2.6 - CAP. 1850)	61 61	61 61	60 60
TOTALE MISSIONE	8.771 8.771	8.723 8.723	8.576 8.576
Comunicazioni			
<i>Sostegno all'editoria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA			
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	137.472 137.472	142.695 142.695	144.074 144.074
LEGGE N. 249 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO.			
(11.2 - CAP. 1575)	- -	- -	- -
TOTALE MISSIONE	137.472 137.472	142.695 142.695	144.074 144.074

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501)			
	12.257 12.257	12.160 12.160	13.870 13.870
	CP CS		
LEGGE N. 68 Del 1997: RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO - ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: LETTERA A : SPESE DI FUNZIONAMENTO ICE (4.2 - CAP. 2530)	9.226 9.226	9.125 9.125	8.916 8.916
	CP CS		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA - ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI (4.2 - CAP. 2535)	28.278 28.278	33.239 33.239	33.508 33.508
	CP CS		
TOTALE MISSIONE	49.761 49.761	54.524 54.524	56.294 56.294
	CP CS		
Ricerca e innovazione <i>Ricerca in materia ambientale</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (2.1 - CAPP. 3621, 8831)			
	25.752 25.752	25.546 25.546	24.888 24.888
	CP CS		

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Ricerca in materia di beni e attività culturali</i> MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp cs 1.447 1.447	1.125 1.125	1.105 1.105
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.3 - CAP. 1679)	cp cs 4.540 4.540	4.509 4.509	4.445 4.445
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE. (3.3 - CAP. 7236)	cp cs 1.768.497 1.768.497	1.766.228 1.766.228	1.759.499 1.759.499
<i>Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 - ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 (7.1 - CAP. 7630)	cp cs 24.822 24.822	22.781 22.781	22.714 22.714

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Ricerca di base e applicata</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 - CAP. 1707) <i>Ricerca per la didattica</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 1261) <i>Ricerca per il settore della sanità pubblica</i> MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (2.1 - CAP. 3453) DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA (2.1 - CAP. 3392) DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (2.1 - CAP. 3443) LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (2.1 - CAP. 3412)	1.423 1.423 1.550 1.550 7.149 7.149 275.687 275.687 12.377 12.377 3.363 3.363	1.386 1.386 1.539 1.539 283 283 288.741 288.741 12.256 12.256 3.333 3.333	1.400 1.400 1.517 1.517 262 262 271.111 271.111 12.008 12.008 3.272 3.272

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2013	2014	2015
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI . - ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (2.1 - CAP. 3457)		556 556	550 550	538 538
TOTALE MISSIONE		CP CS 2.127.163 2.127.163	2.128.277 2.128.277	2.102.759 2.102.759
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (1.10 - CAPP. 1644, 1646)		21.168 21.168	30.534 30.534	35.412 35.412
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389)		67 67	47 47	46 46
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA. - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551)		5.950 5.950	5.901 5.901	5.746 5.746
TOTALE MISSIONE		CP CS 27.185 27.185	36.482 36.482	41.204 41.204
Tutela della salute <i>Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</i> MINISTERO DELLA SALUTE LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. - ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340)		332 332	329 329	324 324

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2013	2014	2015
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.4 - CAPP. 3458, 7230)		1.966 1.938 1.966	1.938 1.938 1.938	1.882 1.882 1.882
TOTALE MISSIONE		2.298 2.298	2.267 2.267	2.206 2.206
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (a) (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610)		399.596 399.596	396.796 396.796	391.032 391.032
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		995 995	773 773	760 760
NOTE ESPLICATIVE (a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.				

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2013	2014	2015
Istruzione scolastica				
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(1.9 - CAP. 2193)		324	322	317
		CS	322	317
TOTALE MISSIONE		324	322	317
		CS	322	317
Istruzione universitaria				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(2.1 - CAP. 1709)		5.323	5.287	5.212
		CS	5.287	5.212
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(2.1 - CAP. 7273)		18.505	18.378	18.116
		CS	18.378	18.116
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 245 Del 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990				
(2.3 - CAP. 1690)		43.933	43.631	43.011
		CS	43.631	43.011
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE.				
(2.3 - CAP. 1692)		71.522	61.100	60.231
		CS	61.100	60.231
TOTALE MISSIONE		139.283	128.396	126.570
		CS	128.396	126.570

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>Protezione sociale per particolari categorie</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 16 DEL 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIÀ SOGGETTI ALLA SOVRANITÀ ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP. 7256) CP CS	4.374 4.374	5.068 5.068	5.117 5.117
<i>Sostegno alla famiglia</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 223 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP. 2102) CP CS	19.784 19.784	21.184 21.184	21.389 21.389
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) CP CS	8.829 8.829	8.767 8.767	8.639 8.639
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 DEL 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. - ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671) CP CS	10.804 10.804	11.550 11.550	11.679 11.679
	44.178 44.178	43.915 43.915	43.290 43.290

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527) cp cs	39.592 39.592 39.355 39.355 38.795 38.795		
TOTALE MISSIONE	127.561 127.561	129.839 129.839	128.909 128.909
Politiche previdenziali <i>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 335 Del 1995: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE. - ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. cp cs	282 282 280 280 276 276		
TOTALE MISSIONE	282 282	280 280	276 276
Politiche per il lavoro <i>Politiche attive e passive del lavoro</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 4161) LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.3 - CAP. 7682) cp cs	810 810 805 805 793 793		
	9.216 9.216	9.115 9.115	8.866 8.866

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025) cp cs	-	-	-
TOTALE MISSIONE	10.026 10.026	9.920 9.920	9.659 9.659
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti <i>Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i> MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI. - ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311) cp cs	1.604 1.604	4.863 4.863	4.697 4.697
TOTALE MISSIONE	1.604 1.604	4.863 4.863	4.697 4.697
Politiche economico-finanziarie e di bilancio <i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 287 Del 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (1.1 - CAP. 3935) cp cs	1.816 1.816	1.776 1.776	1.740 1.740
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560) cp cs	402 402	392 392	396 396

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE			
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS	80.902	79.099	77.506
(1.5 - CAP. 3822)	80.902	79.099	77.506
Analisi e programmazione economico-finanziaria			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 109 Del 1994: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.			
- ART. 4: AUTORIZITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.	-	-	-
(1.6 - CAP. 1702)	-	-	-
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.6 - CAP. 1613)			
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.	12	14	14
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	12	14	14
(1.6 - CAP. 7330)			
	842	902	910
	842	902	910
TOTALE MISSIONE	83.974	82.183	80.566
	83.974	82.183	80.566

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche			
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 Del 1977: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 Del 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N. 472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	1.142 1.142	1.222 1.222	1.235 1.235
(24.4 - CAP. 5217)	cp cs		
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):			
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA			
(24.4 - CAP. 1680)	35.867 35.867	39.296 39.296	38.865 38.865
DECRETO LEGISLATIVO N. 285 Del 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.			
(24.4 - CAP. 5200)	5.411 5.411	5.928 5.928	5.840 5.840
TOTALE MISSIONE	42.420 42.420	46.446 46.446	45.940 45.940
Fondi da ripartire			
<i>Fondi da assegnare</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO	34.136 34.136	33.228 33.228	33.228 33.228
(25.1 - CAP. 3026)	cp cs		
TOTALE MISSIONE	34.136 34.136	33.228 33.228	33.228 33.228
TOTALE GENERALE	6.784.717 6.784.717	3.702.771 3.702.771	3.667.781 3.667.781

TABELLA E

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

GLI STANZIAMENTI COMPRENDONO LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 15, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 135 DEL 2012, CONTENUTE NELL'ELENCO 1 DELLA PRESENTE LEGGE.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2013 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ



PAGINA BIANCA

ELENCO MISSIONI

- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 6 Giustizia
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita'
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

01,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,25,26



PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali <i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>						
INTERNO						
DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA						
- ART. 11/quarter decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7253)						
Legislazione vigente	-	-	-	-		
Rifinanziamento	15.000 15.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	15.000 15.000	-	-	-		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA						
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA						
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(2.3 - CAP. 7517)						
Legislazione vigente	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	542.000 542.000	2022	3
Legge di Stabilità	86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	542.000 542.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P)	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000	2022	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	70.000 70.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P)	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 60.000	2021	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	60.000 60.000		
Rapporti finanziari con Enti territoriali						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.						
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (2.5 - CAP. 7499)	cp cs	160.000 160.000	160.000 160.000	672.000 672.000		
Legislazione vigente						
Rifinanziamento	cp cs	160.000 160.000	160.000 160.000	672.000 672.000		
Legge di Stabilità	cp cs	160.000 160.000	160.000 160.000	672.000 672.000		
TOTALE MISSIONE	cp cs	281.000 281.000	106.000 106.000	672.000 672.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
L'Italia in Europa e nel mondo					
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.					
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(3.1 - CAP. 7493)					
Legislazione vigente	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	-	-	2015
Rifinanziamento	-	-	5.500.000 5.500.000	-	
Legge di Stabilità	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	-	
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008					
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA LIBICA					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(8.2 - CAP. 7800)					
Legislazione vigente	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	2.340.000 2.340.000	2028
Legge di Stabilità	180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000	2.340.000 2.340.000	
TOTALE MISSIONE	5.680.000 5.680.000	5.680.000 5.680.000	5.680.000 5.680.000	2.340.000 2.340.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Giustizia					
<i>Amministrazione penitenziaria</i>					
GIUSTIZIA					
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)					
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI					
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO					
(1.1 - CAP. 7300)					
Legislazione vigente	71.897	5.231	-	-	2014
	71.897	5.231	-	-	
Legge di Stabilità	71.897	5.231	-	-	
	71.897	5.231	-	-	
TOTALE MISSIONE	71.897	5.231	-	-	
	71.897	5.231	-	-	
Ordine pubblico e sicurezza					
<i>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)					
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)					
Legislazione vigente	20.337	20.337	20.337	158.889	2023
	20.337	20.337	20.337	158.889	
Legge di Stabilità	20.337	20.337	20.337	158.889	
	20.337	20.337	20.337	158.889	
					3

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		segue: Tabella E				
		2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853) Legislazione vigente Legge di stabilità	cp	10.722	10.716	10.705	78.796	2023
	cs	10.722	10.716	10.705	78.796	
	cp	10.722	10.716	10.705	78.796	
	cs	10.722	10.716	10.705	78.796	
	TOTALE MISSIONE	31.059 31.059	31.053 31.053	31.042 31.042	237.685 237.685	
Soccorso civile Protezione civile ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI - ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di stabilità	cp	18.076	18.076	18.076	36.152	2017
	cs	18.076	18.076	18.076	36.152	
	cp	18.076	18.076	18.076	36.152	
	cs	18.076	18.076	18.076	36.152	
	TOTALE MISSIONE	36.152 36.152	36.152 36.152	36.152 36.152	36.152 36.152	3

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	cp cs 24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	97.092 97.092	2019	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	97.092 97.092		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	cp cs 1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	6.196 6.196	2019	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	6.196 6.196		
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	cp cs 17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	68.172 68.172	2019	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	68.172 68.172		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).						
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P)	cp cs 58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	234.000 234.000	2019	3
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	234.000 234.000		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 35 DEL 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE - ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità DECRETO LEGGE N. 203 DEL 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA - ART. 11/quarter decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 11/quarter decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs 5.000 5.000 5.000 5.000 cp cs 2.000 2.000 2.000 2.000 cp cs 2.000 2.000 cp cs 2.000 2.000	5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	5.000 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	20.000 20.000 20.000 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000	2019 2021 2022
					3

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI (set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	26.000 26.000 CP CS 26.000 26.000 CP CS	26.000 26.000 26.000 26.000	26.000 26.000 26.000 26.000	130.000 130.000 130.000 130.000	2020	3
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA (CONTR. 15A - SCAD. 2022) PROTEZIONE CIVILE (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	3.000 3.000 CP CS 3.000 3.000 CP CS	3.000 3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000 3.000	19.500 19.500 19.500 19.500	2022	3
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	22.600 22.600 CP CS 22.600 22.600 CP CS	22.600 22.600 22.600 22.600	22.600 22.600 22.600 22.600	93.000 93.000 93.000 93.000	2024	3



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	segue: Tabella E				
	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE) (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7444) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	3
	cp cs	5.000 5.000	5.000 5.000	10.000 10.000	
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (6.2 - CAP. 7443/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	75.000 75.000	3
	cp cs	10.000 10.000	10.000 10.000	75.000 75.000	
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009. (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs	700 700	700 700	4.900 4.900	3
	cp cs	700 700	700 700	4.900 4.900	
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009 (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (6.2 - CAP. 7449/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs	400 400	400 400	2.400 2.400	3
	cp cs	400 400	400 400	2.400 2.400	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO - ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (6.2 - CAP. 7459)						
Legislazione vigente	195.600 195.600	195.600 195.600	145.100 145.100	44.000 44.000	2016	3
Legge di Stabilità	195.600 195.600	195.600 195.600	145.100 145.100	44.000 44.000		
TOTALE MISSIONE	391.741 391.741	391.741 391.741	341.241 341.241	866.412 866.412		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca <i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i> POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA (1.2 - CAP. 7439)						
Legislazione vigente	- -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	120.000 120.000	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	120.000 120.000	- -	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	120.000 120.000	- -	- -	- -		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Competitività e sviluppo delle imprese						
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.						
SVILUPPO ECONOMICO						
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2027	
Rifinanziamento	cs	-	-	-		
	cp	40.000	40.000	480.000		
	cs	40.000	40.000	480.000		
Legge di Stabilità	cp	40.000	40.000	480.000		
cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2028	
Rifinanziamento	cs	-	-	-		
	cp	40.000	40.000	520.000		
	cs	40.000	40.000	520.000		
Legge di Stabilità	cp	40.000	40.000	520.000		
cs	-	40.000	40.000	520.000		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-	2029	
Rifinanziamento	cs	-	-	-		
	cp	-	40.000	560.000		
	cs	-	40.000	560.000		
Legge di Stabilità	cp	-	40.000	560.000		
cs	-	-	40.000	560.000		

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 95: PROSEGUIMENTO PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALI CLASSE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P) Legislazione vigente Rifinanziamento Legge di Stabilità	cp cs cp cs cp cs	375.000 375.000 375.000 375.000 261.000 261.000 636.000 636.000	375.000 375.000 268.000 268.000 643.000 643.000	525.000 525.000 1.184.000 1.184.000 1.709.000 1.709.000	2022 2019 2020	3
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 1: PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO UNITA' NAVALE CLASSE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs cp cs	30.000 30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000 30.000	150.000 150.000 150.000 150.000	2020 2020 2020	
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 2: CONTRIBUTO PROSEGUIMENTO PROGRAMMA UNITA' NAVALE FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs cp cs	30.000 30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000 30.000	180.000 180.000 180.000 180.000	2021 2021 2021	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs cp cs cp cs cp cs cp cs cp cs cp cs	40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 876 876 876 876	40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 876 876 876 876	240.000 240.000 240.000 240.000 280.000 280.000 320.000 320.000 5.256 5.256	2022 2022 2023 2021	3 3 3 3

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	78.631 78.631	2022	3
- ART. 1 COMMA 885 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	78.631 78.631		
LEGGI FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) - ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	300.000 300.000	2021	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	140.000 140.000	2021	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	140.000 140.000		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	CP CS 25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000	2023	3

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	25.000 25.000 cp cs	25.000 25.000 25.000 25.000	25.000 25.000 25.000 25.000	225.000 225.000 225.000 225.000	2024	3
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Rimodulazione Legge di Stabilità	1.075.000 1.075.000 cp cs	1.175.000 1.175.000 1.175.000 1.175.000	1.175.000 1.175.000 1.175.000 1.175.000	3.425.000 3.425.000 3.425.000 3.425.000	2021	3
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2011)	- -	-171.000 -171.000	-150.000 -150.000	321.000 321.000		
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	1.075.000 1.075.000 cp cs	1.004.000 1.004.000 1.004.000 1.004.000	1.025.000 1.025.000 1.025.000 1.025.000	3.746.000 3.746.000 3.746.000 3.746.000	2023	
	32.361 32.361 cp cs	32.361 32.361 32.361 32.361	32.361 32.361 32.361 32.361	258.888 258.888 258.888 258.888		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM.
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA - ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7420/F) Legislazione vigente Legge di Stabilità DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE - ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7322) Legislazione vigente Legge di Stabilità Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7342) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs 25.000 25.000 cp cs 25.000 25.000 cp cs 50.000 50.000 cp cs 396.667 396.667	25.000 25.000 25.000 25.000 45.000 45.000 393.946 393.946	25.000 25.000 25.000 25.000 45.000 45.000 - - 393.946 393.946	275.000 275.000 275.000 275.000 - - - -	2018 2015 2014	- - -

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (8.2 - CAP. 7182)						
Legislazione vigente	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	1.684.000 1.684.000	2049	3
Legge di Stabilità	cp cs					
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (8.3 - CAP. 7809)						
Legislazione vigente	662.235 662.235	725.656 725.656	- -	- -	2014	3
Riduzione	cp cs	-48.110 -48.110	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	614.125 614.125	- -	- -		
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI						
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (8.3 - CAP. 7810)						
Legislazione vigente	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000	2125	
Legge di Stabilità	cp cs	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. LIM. IMP.
Diritto alla mobilità'					
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE					
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.1 - CAP. 7119)					
Legislazione vigente	20.000	15.000	15.000	-	2015
	20.000	15.000	15.000	-	
Legge di Stabilità	cp	15.000	15.000	-	
	cs	15.000	15.000	-	
Autotrasporto ed intermodalità'					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)					
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.4 - CAP. 7305)					
Legislazione vigente	3.000	1.000	-	-	2014
	3.000	1.000	-	-	
Legge di Stabilità	cp	1.000	-	-	
	cs	1.000	-	-	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sostegno allo sviluppo del trasporto						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7122)						
Legislazione vigente	cp 2.083.211	1.837.170	-	-	2014	3
Riduzione	cs 2.083.211	1.837.170	-	-		
	cp -121.341	-139.727	-	-		
	cs -121.341	-139.727	-	-		
Legge di stabilità	cp 1.961.870	1.697.443	-	-		
	cs 1.961.870	1.697.443	-	-		
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2007)						
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente	cp 400.000	400.000	400.000	2.400.000	2021	3
	cs 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
Legge di stabilità	cp 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
	cs 400.000	400.000	400.000	2.400.000		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente	cp 100.000	100.000	100.000	500.000	2020	3
	cs 100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di stabilità	cp 100.000	100.000	100.000	500.000		
	cs 100.000	100.000	100.000	500.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA' (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7124/P)	100.000 100.000 cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	600.000 600.000	2021 3
Legislazione vigente					
Legge di stabilità	100.000 100.000 cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	600.000 600.000	
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA					
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (9.1 - CAP. 7372)	108.000 108.000 cp cs	110.000 110.000	200.000 200.000	120.000 120.000	2016
Legislazione vigente					
Riduzione	-26.328 -26.328 cp cs	-6.009 -6.009	-9.071 -9.071	-9.071 -9.071	
Legge di stabilità	81.672 81.672 cp cs	103.991 103.991	190.929 190.929	110.929 110.929	
TOTALE MISSIONE	2.666.542 2.666.542 cp cs	2.417.434 2.417.434	805.929 805.929	3.610.929 3.610.929	
Infrastrutture pubbliche e logistica					
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).					
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.5 - CAP. 7156)	15.494 15.494 cp cs	15.494 15.494	15.494 15.494	46.482 46.482	2018
Legislazione vigente					
Legge di stabilità	15.494 15.494 cp cs	15.494 15.494	15.494 15.494	46.482 46.482	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) - ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	cp cs	181.837 181.837	181.837 181.837	1.091.022 1.091.022	3
Legislazione vigente Legge di Stabilità LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	cp cs	181.837 181.837	181.837 181.837	1.091.022 1.091.022	
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	cp cs	88.750 88.750	88.750 88.750	532.500 532.500	3
Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	cp cs	88.750 88.750	88.750 88.750	532.500 532.500	
Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs	94.150 94.150	94.150 94.150	659.050 659.050	3



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	765.200 765.200	2023	3
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)	95.650 95.650	95.650 95.650	95.650 95.650	765.200 765.200		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	635.404 635.404	2022	3
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	90.772 90.772	90.772 90.772	90.772 90.772	635.404 635.404		
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	732.896 732.896	2023	3
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	91.612 91.612	91.612 91.612	91.612 91.612	732.896 732.896		
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	96.612 96.612	96.612 96.612	96.612 96.612	869.508 869.508	2024	3
Legislazione vigente	cp					
Legge di Stabilità	cs					

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	1.211	1.211	1.211	2022	3
	cs	1.211	1.211	8.477		
	cp	1.211	1.211	8.477		
	cs	1.211	1.211	8.477		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	225	225	225	2022	3
	cs	225	225	1.575		
	cp	225	225	1.575		
	cs	225	225	1.575		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp	64	64	64	2022	3
	cs	64	64	448		
	cp	64	64	448		
	cs	64	64	448		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	cp	1.000	1.000	1.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	7.000		
	cp	1.000	1.000	7.000		
	cs	1.000	1.000	7.000		



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITÀ DELL'EXPO MILANO 2015 (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO (1.7 - CAP. 7695) Legislazione vigente Legge di Stabilità DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE - ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità - ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs 568.981 568.981 cp cs 568.981 568.981 cp cs 58.200 58.200 cp cs 58.200 58.200 cp cs 145.500 145.500 cp cs 145.500 145.500	449.993 449.993 449.993 449.993 58.200 58.200 58.200 58.200 145.500 145.500 145.500 145.500	119.850 119.850 119.850 119.850 58.200 58.200 58.200 58.200 145.500 145.500 145.500 145.500	- - 465.600 465.600 465.600 465.600 1.309.500 1.309.500 1.309.500 1.309.500	2015 2023 2024	3 3 3

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA						
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7174)	cp cs	30.000 30.000	23.300 23.300	- -	2015	
Legge di stabilità	cp cs	30.000 30.000	23.300 23.300	- -		
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7685)	cp cs	1.072 1.072	1.072 1.072	6.576 6.576	2022	
Legge di stabilità	cp cs	1.072 1.072	1.072 1.072	6.576 6.576		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA						
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7483)	cp cs	10.329 10.329	10.329 10.329	10.329 10.329	2016	3
Legge di stabilità	cp cs	10.329 10.329	10.329 10.329	10.329 10.329		



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	segue: Tabella E	
					ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7484) Legislazione vigente Legge di Stabilità DECRETO LEGGE N. 67 DEL 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7485) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs cp cs	10.329 10.329 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329	10.329 10.329 10.329 10.329	2016	3
	cp cs cp cs	51.646 51.646 51.646 51.646	51.646 51.646 51.646 51.646	103.292 103.292 103.292 103.292	2017	3
LEGGE FINANZIARIA N. 311 DEL 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005). - ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7481) Legislazione vigente Legge di Stabilità	cp cs cp cs	5.000 5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000 5.000	2016	3

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA - ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.2 - CAP. 7514)						
Legislazione vigente	CP CS 390.501 390.501	423.319 423.319	235.112 235.112	387.243 387.243		2016
Riduzione	CP CS -111.844 -111.844	-100.125 -100.125	-115.201 -115.201	-115.201 -115.201		
Legge di Stabilità	CP CS 278.657 278.657	323.194 323.194	119.911 119.911	272.042 272.042		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI (set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7515)						
Legislazione vigente	CP CS 184.000 184.000	184.000 184.000	184.000 184.000	183.500 183.500		2016
Legge di Stabilità	CP CS 184.000 184.000	184.000 184.000	184.000 184.000	183.500 183.500		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISPORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7518)						
Legislazione vigente	CP CS 200.000 200.000	200.000 200.000	288.000 288.000	272.000 272.000		2016
Legge di Stabilità	CP CS 200.000 200.000	200.000 200.000	288.000 288.000	272.000 272.000		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)						
Legislazione vigente	CP CS 3.000 3.000	20.000 20.000	4.122 4.122	5.000 5.000		2016
Legge di Stabilità	CP CS 3.000 3.000	20.000 20.000	4.122 4.122	5.000 5.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7520)	cp cs 2.000 2.000	3.000 3.000	12.000 12.000	- -	2015	
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 2.000 2.000	3.000 3.000	12.000 12.000	- -		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529)	cp cs 5.000 5.000	15.000 15.000	25.000 25.000	10.000 10.000	2016	
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 5.000 5.000	15.000 15.000	25.000 25.000	10.000 10.000		
TOTALE MISSIONE	cp cs 2.321.091 2.321.091	2.264.640 2.264.640	1.815.636 1.815.636	8.002.730 8.002.730		
Ricerca e innovazione						
Ricerca scientifica e tecnologica di base						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO						
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE (GSSI) (Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA (3.3 - CAP. 7235)	cp cs 12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -	2015	
Legislazione vigente						
Legge di Stabilità	cp cs 12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -		
TOTALE MISSIONE	cp cs 12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	- -		

segue: Tabella E

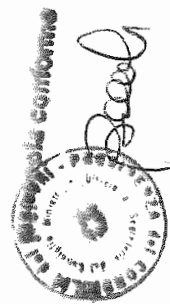
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Casa e assetto urbanistico						
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 39 DEL 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO						
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI						
(14.1 - CAP. 7817)						
Legislazione vigente	292.542 292.542	292.568 292.568	238.023 238.023	1.793.727 1.793.727	2032	3
Legge di Stabilità	292.542 292.542	292.568 292.568	238.023 238.023	1.793.727 1.793.727		
TOTALE MISSIONE	292.542 292.542	292.568 292.568	238.023 238.023	1.793.727 1.793.727		
Sviluppo e riequilibrio territoriale						
<i>Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate</i>						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE FINANZIARIA N. 289 DEL 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)						
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE						
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(2.1 - CAP. 8425)						
Legislazione vigente	10.267.128 9.344.000	4.863.635 4.863.635	7.057.325 7.057.325	-	2015	3
Riduzione	-30.000 -30.000	-15.000 -15.000	-	-		
Rimodulazione	-2.500.000 -2.500.000	1.000.000 1.000.000	1.500.000 1.500.000	-		
Legge di Stabilità	7.737.128 6.814.000	5.848.635 5.848.635	8.557.325 8.557.325	-		
TOTALE MISSIONE	7.737.128 6.814.000	5.848.635 5.848.635	8.557.325 8.557.325	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Politiche economico-finanziarie e di bilancio						
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)						
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)						
Legislazione vigente	31.577 31.577	31.577 31.577	31.577 31.577	248.806 248.806	2023	3
Legge di Stabilità	31.577 31.577	31.577 31.577	31.577 31.577	248.806 248.806		
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA						
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE (set.27)INTERVENTI DIVERSI						
(1.5 - CAP. 7816)						
Legislazione vigente	14.875 14.875	- -	- -	- -	2013	3
Riduzione	-1.081 -1.081	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	13.794 13.794	- -	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	45.371 45.371	31.577 31.577	31.577 31.577	248.806 248.806		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (24.4 - CAP. 7335)						
Legislazione vigente	cp cs	32.817 32.817	32.817 32.817	131.268 131.268	2019	3
Legge di Stabilità	cp cs	32.817 32.817	32.817 32.817	131.268 131.268		
TOTALE MISSIONE	cp cs	32.817 32.817	32.817 32.817	131.268 131.268		
TOTALE GENERALE	cp cs	23.424.450 22.501.322	20.809.263 20.809.263	20.354.060 20.354.060		



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 8,20



16PDL0064250